

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2993-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 26 febbraio 1986

**MODIFICATO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE VI
(FINANZE E TESORO) E IX (AGRICOLTURA) DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA.**

il 5 giugno 1986 (Stampato n. 1699)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)**

**Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento
del credito agrario**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 giugno 1986*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto ».

TESTO

MODIFICATO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI
VI E IX DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

ART. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

Identico.

Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ».